

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

DETERMINAZIONE

N. A01133 del 20/02/2013

Proposta n. 1905 del 08/02/2013

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica. Ditta: "AZIENDA AGRICOLA MONTI LOTTI S.R.L." - Nepi (VT) - Codice stazione VT0162E. Quinquennio 2013 - 2017.

Proponente:

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica.

Ditta: “AZIENDA AGRICOLA MONTI LOTTI S.R.L.” – Nepi (VT) – Codice stazione VT0162E.

Quinquennio 2013 – 2017.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo il 08/10/2012 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 431052 del 08/10/2012, con la quale Ferilli Pier Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta “Azienda Agricola Monti Lotti s.r.l.” con sede sociale in Comune di Monterotondo (RM), via Leonardo da Vinci n. 120, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, sita in Comune di Nepi (VT), via Cassia km 38,600;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 17226 del 15/01/2013, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 27656/10/21 del 22/01/2013, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, in favore della ditta “Azienda Agricola Monti Lotti s.r.l.”, con sede sociale in Comune di Monterotondo (RM), via Leonardo da Vinci n. 120 e sede operativa in Comune di Nepi (VT), via Cassia km 38,600, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rinnovare alla ditta “AZIENDA AGRICOLA MONTI LOTTI S.R.L.”, con sede sociale in Comune di Monterotondo (RM), via Leonardo da Vinci n. 120 e sede operativa in Comune di Nepi (VT), legale rappresentante sig. Ferilli Pier Paolo nato a Roma il 10/06/1966 e residente in Comune di Fiano Romano, strada Pratalata 3 n. 22 – Codice Fiscale FRLPPL66H10H501T – Partita IVA societaria: 04109821001, l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica sita in Comune di Nepi (VT), via Cassia km 38,600, per il quinquennio 2013 – 2017.
Con il presente provvedimento è rinnovata, altresì, l’autorizzazione ad effettuare l’inseminazione artificiale con seme equino fresco prelevato dai riproduttori che operano nella stazione, da utilizzare sulle fattrici presenti nella stazione. La regolarità del prelevamento e dell’utilizzazione di detto seme equino fresco è sotto la responsabilità sanitaria del medico veterinario Dott. Sergio Gabriele, nato a La Spezia il 26/09/1959 e residente in Comune di Bassano Romano, Strada Comunale Oriolese n. 21, codice identificativo univoco a livello nazionale RM0665F.
- 2) di prendere atto che nella stazione non è praticata la monta brada, e vi opera n. 1 cavallo stallone iscritto al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, di nome “Landaris”.
- 3) di stabilire:
 - a) che alla predetta stazione di monta è confermato il codice univoco a livello nazionale: VT0162E;
 - b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2017;
 - c) che per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2017;
 - d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all’articolo 6 del *regolamento*, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima;
 - e) che il gestore della stazione di monta naturale equina è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati ai punti 1.1.4, 1.1.5, 1.2.3 e 1.2.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.
- 4) di incaricare l’Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo di notificare la presente Determinazione a Ferilli Pier Paolo in qualità di legale rappresentante della sopra citata stazione di monta equina.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Luca Fegatelli